

Roma, 15 maggio 2015

Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio Via Giovanni Capranesi, 60 00155 Roma

Oggetto: Interpello ordinario ex art. 11 l. 212/2000 – Statuto del contribuente - Esenzioni fiscali previste dall'art. 17 D.Lgs 28/2010.

Spettabile Direzione,

con la presente, la scrivente Associazione ha interesse a conoscere la Vostra interpretazione in merito all'interpretazione dell'articolo 17, comma 2 e 3, del D.Lgs 28/2010 in ordine alla prevista esenzione dalle imposte e tasse.

Caso concreto:

Nell'esercizio dell'attività degli organismi di mediazione, ricorre frequentemente – in virtù dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di diritti reali, successioni e divisioni – il caso concreto di raggiungimento di accordo di conciliazione con cui "le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile", per procedere alla trascrizione del quale la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Gli organismi di mediazione, nella seduta conclusiva del procedimento di mediazione, redigono, a mezzo del mediatore designato, verbale della seduta medesima a cui viene allegata la scrittura privata portante l'accordo e sottoscritta dalle parti, dai rispettivi legali assistenti ma non dal mediatore.

In relazione a tale tipo di accordo, anche nell'ipotesi che il medesimo sia un contratto preliminare non autenticato a cui seguirà l'atto notarile di adempimento, si pongono le seguenti questioni:

- 1. Interpretazione del concetto "verbale di accordo" menzionato dell'art. 17, comma 3, D. Lgs 28/2010;
- 2. Riconoscimento dell'esenzione da ogni imposta o tassa;
- 3. Riconoscimento dell'esenzione anche nell'ipotesi in cui le parti, volontariamente, decidano di derogare il termine trimestrale previsto dall'art. 6 del D.Lgs 28/2010;
- 4. Legittimazione alla richiesta di registrazione del verbale dell'ultima seduta con allegato l'accordo preliminare non autenticato da parte dell'organismo di mediazione anche per il tramite di un soggetto all'uopo delegato. Competenza territoriale della registrazione dei contratti preliminari.

Circostanze di fatto e soluzione prospettata/comportamento da adottare

A parere dell'istante, nell'ipotesi di raggiungimento nell'ultima seduta del procedimento di mediazione di contratto preliminare non autenticato con cui le parti si vincolano alla conclusione di uno dei contratti previsti dall'art. 2643 C.C. (e cioè si vincolano all'adempimento senza effetto novativo del contratto preliminare a mezzo di un atto notarile ovvero contratto definitivo autenticato ai sensi dell'art. 2643 C.C.):

1. Quanto al concetto di "verbale di accordo": stanti la diversa natura giuridica nonché la diversa imputazione soggettiva dei documenti "verbale" e "accordo di conciliazione", l'agevolazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del D. Lgs 28/2010 – coerentemente al



- significato attribuito a questi due termini in tutto il restante articolato del decreto legislativo medesimo a parere dell'istante <u>deve esse garantita</u> anche nell'ipotesi in cui l'accordo sia allegato al verbale conclusivo e non in esso contenuto.
- 2. L'istante, riconosciuto che la ratio dei benefici fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 17 del D.Lgs 28/2010 è l'agevolazione al ricorso ai tentativi di conciliazione, anche al fine di deflazionare la giustizia civile, ed è del tutto analoga alla ratio dell'esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa già prevista dall'art. 19 della L. 74/1987 per i procedimenti di separazione e divorzio e tutti gli atti ad essi conseguenti (circolare 47E del 2000 e 27E del 2012, Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154), ritiene che il comma 2 riconosca l'esenzione da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura da liquidarsi in virtù dell'atto autenticato. Pertanto, l'istante ritiene che le agevolazioni fiscali previste in caso di accordo di conciliazione conclusivo di un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 siano:
 - Esenzione totale da imposta di bollo, tassa archivio notarile e imposta ipotecaria e catastale
 - Esenzione da imposta di registro entro il limite di valore della base imponibile di € 50.000,00 salva l'imposta di registro per la parte eccedente il limite.

Tale interpretazione teleologica dell'esenzione di cui all'art. 17, comma 3 del D.Lgs 28/2010 è peraltro già stata espressa e condivisa nella circolare 2E del 21 febbraio 2014 (pagina 61).

- 3. L'istante, coerentemente alla natura disponibile dei diritti oggetto sia di controversia che di accordo di conciliazione, ritiene che il termine trimestrale del procedimento di mediazione sia derogabile dalle parti e che, anche in caso di deroga del termine, le agevolazioni debbano essere in toto riconosciute.
- 4. L'istante ritiene che nel contratto preliminare allegato al verbale della seduta conclusiva le parti possano delegare l'organismo di mediazione alla registrazione dei medesimi documenti (verbale e allegato contratto preliminare), il tutto in esenzione di imposta il cui conguaglio eventualmente verrà liquidato dal sostituto di imposta autenticante il contratto definitivo. L'istante ritiene altresì che l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente sia quella in cui ha sede principale l'Organismo di mediazione a prescindere dalla sede operativa presso cui la mediazione si sia tenuta.

In attesa di Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Il Presidente Avv. Giovanni Giangreco Marotta